

REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile  
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

N. 21  
Del 18-09-2013

**ORIGINALE**

**OGGETTO: PROGETTO GREENWAY. DETERMINAZIONI IN MERITO.**

**Treviso, 18 SETTEMBRE 2013.**

Presso la sede dell'Ente Parco, in via Tandura n. 40, Treviso, si è riunito il Comitato Esecutivo con la presenza dei seguenti consiglieri:

<b>1.- TORRESAN Nicola</b>	<b>P</b>	<b>5.- SARTORATO Ruggero</b>	<b>P</b>
<b>2.- PIZZOLON Arturo</b>	<b>P</b>		
<b>3.- MARANGON Armando</b>	<b>P</b>		
<b>4.- MORO Claudio</b>	<b>P</b>		

E' presente alla seduta il Direttore dell'Ente, dott. Diego Lonardoni, che esercita anche le funzioni di Segretario dell'Organo.

Nicola Torresan, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL COMITATO ESECUTIVO

### PREMESSO:

- che l'Ente Parco, la Provincia ed i Comuni di Casale Sul Sile, Treviso, Silea e Roncade hanno sottoscritto in data 26 aprile 2012 un accordo di programma ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 267/2000 (approvato con D.P.P. n. 51809 del 4 maggio 2012) avente ad oggetto la realizzazione del progetto di percorso ciclopedonale denominato "Girasile: la Greenway del Parco del Sile";
- che, in esecuzione del predetto accordo l'Ente Parco ha approvato, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del 15 maggio 2012, il progetto preliminare del percorso inviando quindi gli elaborati progettuali ai Comuni interessati per l'approvazione della variante urbanistica conseguente;
- che, con riferimento al tratto di percorso ciclopedonale collocato nel territorio del Comune di Casale sul Sile, il ridetto progetto è stato successivamente approvato in sede urbanistica con D.C.C. n. 52 del 13 settembre 2012 ed in via definitiva con D.C.C. n. 7 del 6 febbraio 2013;
- che a tali atti ha fatto seguito l'approvazione del progetto definitivo del progetto "Girasile: la Greenway del Parco del Sile" con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Naturale Regionale del Fiume Sile n. 8 del 18 aprile 2013;
- che il predetto progetto prevede l'esecuzione di una porzione del percorso ciclopedonale, mediante realizzazione di passerella con recinzioni e parapetti, sull'area di pertinenza di Villa Gabbianelli, edificio dichiarato di rilevante interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004 con e prospiciente la riva del fiume;
- che Minerva, ritenendo gravemente pregiudizievole l'attraversamento della proprietà con il percorso ciclopedonale e con la realizzazione della passerella, ha impugnato tutti gli atti sin qui adottati in relazione al progetto del "Girasile" con ricorso pendente avanti il T.A.R. Veneto sub R.G. 299/2013;
- che Minerva srl ha proposto, in sede di osservazioni sul progetto preliminare avente valore di variante urbanistica e vincolo preordinato all'esproprio una proposta di tracciato alternativo rispetto a quello progettato che, nella seduta del 31.12.2012, è stato ritenuto dal consiglio comunale del Comune di Casale sul Sile come un "interessante miglioramento";
- che il Comitato Tecnico-scientifico dell'Ente Parco, nella seduta del 22.2.2013, ha ritenuto appropriata, in forza delle previsioni dell'art. 22 NTA del piano ambientale del Parco, una soluzione alternativa al passaggio fronte fiume che comunque mantiene l'elemento della visibilità della villa dalla prospettiva dalla quale la villa stessa è sempre risultata percettibile;
- a fronte di tale valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico Minerva presentava in data 20.3.2013 un atto d'obbligo con il quale si impegnava a reperire - e cedere all'Ente Parco - a propria cura e spesa, le aree private necessarie alla realizzazione del percorso alternativo approvato dal Comitato tecnico-scientifico, e a finanziarne la progettazione ed i relativi lavori di realizzazione;

CONSIDERATO:

- che la soluzione alternativa valutata positivamente dal Comitato soddisfa gli obiettivi di fruizione ciclopedonale dell'ambiente fluviale di raro pregio che connota l'area del parco del Sile e presenta in particolare i seguenti elementi favorevoli:
  - a) il contenimento e la riduzione dei costi dell'opera, fermo il raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione tempestiva del percorso;
  - b) la realizzazione di un percorso che evita intersezioni pericolose e che comporta un allontanamento dal corso del fiume solo per breve tratto;
  - c) la possibilità in ogni caso di apprezzare la qualità monumentale della Villa dalla prospettiva che storicamente si godeva da terra, oltre che dall'altro lato del fiume, ovvero dalla "Restera" storica);
  - d) l'opportunità di conoscere e visitare la chiesa medioevale di Lughignano, che è segnalata come componente preziosa del paesaggio del Parco, offrendo oltretutto l'opportunità di attivare appropriati servizi a favore delle persone in transito;
  - e) un percorso fruibile in condizioni di sicurezza e senza soluzione di continuità, in quanto non soggetto alle esondazioni periodiche del fiume, senza elevati costi di manutenzione e gestione;
- che il percorso alternativo è compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Casale sul Sile, ricadendo in zona E e consistendo in un percorso ciclopedonale su terreno naturale, nonché con il piano ambientale del Parco del Sile, alla luce dell'art. 22 delle relative NTA, come risulta anche dalla valutazione espressa dal Comitato tecnico-scientifico del 23.2.2013, rendendosi necessaria esclusivamente l'acquisizione dei titoli abilitativi quali il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica;
- che ai fini della esecuzione delle opere e del connesso conseguimento del finanziamento comunitario e regionale sono in tutta evidenza opportune per la parte pubblica la rimozione del contenzioso pendente al Tar Veneto quale sopra evidenziato, il quale potrebbe portare alla sospensione parziale dei lavori, e la prevenzione di ulteriore contenzioso quale quello relativo all'indennizzo dell'eventuale esproprio della fascia di terreno di proprietà Minerva che in base al progetto allo stato approvato è destinata ad ospitare il sedime della pista ciclopedonale, esproprio che dovrebbe essere posto in essere in caso di mancato accordo tra le parti, non essendo prospettabile una cessione bonaria di tale fascia di terreno da parte dell'attuale proprietaria;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di cui in premessa, accogliere la proposta della Società Minerva, sottoscrivendo apposita convenzione che disciplini le modalità di realizzazione e cessione in proprietà dell'Ente del sedime del percorso ciclo-pedonale alternativo proposto;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di accoglimento;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta della Società Minerva, di un percorso ciclo-pedonale alternativo al tracciato della greenway del fiume Sile, in fregio a villa Gabbianelli, come approvato nel progetto definitivo dell'opera;

2) di sottoscrivere l'apposita convenzione, il cui schema si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di realizzazione e cessione in proprietà dell'Ente del sedime del percorso ciclo-pedonale alternativo proposto;

3) di apportare nel progetto esecutivo, in corso di redazione, le conseguenti variazioni al tracciato ciclo-pedonale in questione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

5) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

## TRANSAZIONE

tra

- Nicola Torresan, nato a Treviso il 5.11.1982, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell' **ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE**, cod. fiscale 94023150264, p. I.V.A. 94023150264, con sede in Treviso, via Tandura 40, a questo atto autorizzato dal comitato esecutivo con delibera del 18.9.2013,

d'ora innanzi nel presente atto denominato semplicemente "Ente Parco";

- Franco Botteon, nato a Vittorio Veneto, il 1°.7.1961, in qualità di dirigente, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della **PROVINCIA DI TREVISO**, cod. fiscale \_\_\_\_\_, p. I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in Treviso (TV), via Cal di Breda 116, a questo atto autorizzato dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 30.9.2013,

d'ora innanzi nel presente atto denominato semplicemente "Provincia";

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del **COMUNE di CASALE SUL SILE**, cod. fiscale \_\_\_\_\_, p. I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in Casale sul Sile (TV), \_\_\_\_\_, a questo atto autorizzato da \_\_\_\_\_,

d'ora innanzi nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del **COMUNE di TREVISO**, cod. fiscale \_\_\_\_\_, p. I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in Treviso (TV), \_\_\_\_\_, a questo atto autorizzato da \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del **COMUNE di SILEA**, cod. fiscale \_\_\_\_\_, p. I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in Silea (TV), \_\_\_\_\_, a questo atto autorizzato da \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del **COMUNE di RONCADE**, cod. fiscale \_\_\_\_\_, p. I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in Roncade (TV), \_\_\_\_\_, a questo atto autorizzato da \_\_\_\_\_,

E

- Marco Rosario Piccitto,, nato a Bassano del Grappa (VI) il 20.6.1965, in qualità di procuratore speciale di Minerva s.s., per procura speciale allegata all'atto, rilasciata da Roberto Piatti, nato a Como il 12.1.1957, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di CONFID COMPAGNIA FIDUCIARIA SRL, la quale è amministratore e legale rappresentante di **MINERVA Società Semplice**, con sede in Milano, Corso Garibaldi 49, C.F./P.IVA e n. Reg. Impr. di \_ MILANO 0382720969, R.E.A. n. \_ MI-1705444, a quest'atto autorizzato dallo statuto;

PREMESSO

- che l'Ente Parco, la Provincia ed i Comuni di Casale Sul Sile, Treviso, Silea e Roncade hanno sottoscritto in data 26 aprile 2012 un accordo di programma ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 267/2000 (approvato con D.P.P. n. 51809 del 4 maggio 2012) avente ad oggetto la realizzazione del progetto di percorso ciclopedonale denominato "Girasile: la Greenway del Parco del Sile";
- che, in esecuzione del predetto accordo l'Ente Parco ha approvato, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del 15 maggio 2012, il progetto preliminare del percorso inviando quindi gli elaborati progettuali ai Comuni interessati per l'approvazione della variante urbanistica conseguente;
- che, con riferimento al tratto di percorso ciclopedonale collocato nel territorio del Comune di Casale sul Sile, il ridetto progetto è stato successivamente approvato in sede urbanistica con D.C.C. n. 52 del 13 settembre 2012 ed in via definitiva con D.C.C. n. 7 del 6 febbraio 2013;
- che a tali atti ha fatto seguito l'approvazione del progetto definitivo del progetto "Girasile: la Greenway del Parco del Sile" con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Naturale Regionale del Fiume Sile n. 8 del 18 aprile 2013;
- che il predetto progetto prevede l'esecuzione di una porzione del percorso ciclopedonale, mediante realizzazione di passerella con recinzioni e parapetti, sull'area di pertinenza di Villa Gabbianelli, edificio dichiarato di rilevante interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004 con e prospiciente la riva del fiume;
- che Minerva, ritenendo gravemente pregiudizievole l'attraversamento della proprietà con il percorso ciclopedonale e con la realizzazione della passerella, ha impugnato tutti gli atti sin qui adottati in relazione al progetto del "Girasile" con ricorso pendente avanti il T.A.R. Veneto *sub* R.G. 299/2013;

#### **PREMESSO ALTRESÌ**

- che Minerva srl ha proposto, in sede di osservazioni sul progetto preliminare avente valore di variante urbanistica e vincolo preordinato all'esproprio una proposta di tracciato alternativo rispetto a quello progettato che, nella seduta del 31.12.2012, è stato ritenuto dal consiglio comunale del Comune di Casale sul Sile come un "interessante miglioramento";
- che il Comitato Tecnico-scientifico dell'Ente Parco, nella seduta del 22.2.2013, ha ritenuto appropriata, in forza delle previsioni dell'art. 22 NTA del piano ambientale del Parco, una soluzione alternativa al passaggio fronte fiume che comunque mantiene l'elemento della visibilità della villa dalla prospettiva dalla quale la villa stessa è sempre risultata percettibile;
- a fronte di tale valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico Minerva presentava in data 20.3.2013 un atto d'obbligo con il quale si impegnava a reperire – e cedere all'Ente Parco – a propria cura e spesa, le aree private necessarie alla realizzazione del percorso alternativo approvato dal Comitato tecnico-scientifico, e a finanziarne la progettazione ed i relativi lavori di realizzazione;

#### **CONSIDERATO**

- che la soluzione alternativa valutata positivamente dal Comitato soddisfa gli obiettivi di fruizione ciclopedonale dell'ambiente fluviale di raro pregio che connota l'area del parco

del Sile e presenta in particolare i seguenti elementi favorevoli:

- a) il contenimento e la riduzione dei costi dell'opera, fermo il raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione tempestiva del percorso;
  - b) la realizzazione di un percorso che evita intersezioni pericolose e che comporta un allontanamento dal corso del fiume solo per breve tratto;
  - c) la possibilità in ogni caso di apprezzare la qualità monumentale della Villa dalla prospettiva che storicamente si godeva da terra, oltre che dall'altro lato del fiume, ovvero dalla "Restera" storica);
  - d) l'opportunità di conoscere e visitare la chiesa medioevale di Lughignano, che è segnalata come componente preziosa del paesaggio del Parco, offrendo oltretutto l'opportunità di attivare appropriati servizi a favore delle persone in transito;
  - e) un percorso fruibile in condizioni di sicurezza e senza soluzione di continuità, in quanto non soggetto alle esondazioni periodiche del fiume, senza elevati costi di manutenzione e gestione;
- che il percorso alternativo è compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Casale sul Sile, ricadendo in zona E e consistendo in un percorso ciclopedonale su terreno naturale, nonché con il piano ambientale del Parco del Sile, alla luce dell'art. 22 delle relative NTA, come risulta anche dalla valutazione espressa dal Comitato tecnico-scientifico del 23.2.2013, rendendosi necessaria esclusivamente l'acquisizione dei titoli abilitativi quali il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica;
  - che ai fini della esecuzione delle opere e del connesso conseguimento del finanziamento comunitario e regionale sono in tutta evidenza opportune per la parte pubblica la rimozione del contenzioso pendente al Tar Veneto quale sopra evidenziato, il quale potrebbe portare alla sospensione parziale dei lavori, e la prevenzione di ulteriore contenzioso quale quello relativo all'indennizzo dell'eventuale esproprio della fascia di terreno di proprietà Minerva che in base al progetto allo stato approvato è destinata ad ospitare il sedime della pista ciclopedonale, esproprio che dovrebbe essere posto in essere in caso di mancato accordo tra le parti, non essendo prospettabile una cessione bonaria di tale fascia di terreno da parte dell'attuale proprietaria;

*tutto ciò premesso  
e considerato parte integrante del presente atto  
le parti come sopra individuate convengono quanto segue.*

#### **ARTICOLO 1 – OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA**

**1.** Minerva si impegna a far acquistare gratuitamente all'Ente Parco, previo frazionamento, la proprietà delle aree catastalmente identificate in Comune di Casale sul Sile al fg. 9, porzioni dei Mapp. 1357 (per circa mq 210), Mapp. 32 (per circa mq 795), Mapp. 825 (per circa mq 1012), Mapp. 34 (per circa mq 92), Mapp. 35 (per circa mq 127), Mapp. 1404 (per circa mq 823) nella parte necessaria per la realizzazione dell'opera secondo quanto descritto all'Allegato sub A) e da definirsi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo.

Ai fini del trasferimento della proprietà all'Ente Parco, Minerva curerà ogni adempimento necessario anche relativamente alla stipula dell'atto notarile convocando il rappresentante dell'Ente Parco. Si precisa che le aree che Minerva si impegna a far acquistare all'Ente Parco devono essere tali da consentire il raggiungimento da parte della pista ciclopedonale, del fiume Sile a valle di Villa Gabbianelli e tali da consentire l'allocatione di un attracco per passo barca nel punto di congiungimento suddetto indicativamente evidenziato nell'Allegato sub A). Fino alla stipula degli atti notarili con i quali si trasferiranno le aree, le aree medesime, in accordo tra le parti, potranno essere ridefinite modificando o specificando con miglior precisione le risultanze dell'Allegato sub A), e il percorso del tratto di pista ciclopedonale oggetto del presente contratto potrà essere modificato in relazione agli accordi che dovessero intervenire fra l'Ente Parco ed altra proprietà limitrofa a quella di Minerva.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1 di cui sopra, Minerva si impegna alternativamente: **A)** a progettare a livello esecutivo e quindi a realizzare, a propria cura e spesa, sulle aree oggetto di cessione di cui al precedente comma, un percorso ciclopedonale avente le caratteristiche dimensionali e qualitative meglio precisate negli elaborati *sub A* e da definirsi come sopra disposto; oppure **B)** a sostenere le spese di progettazione ed esecuzione delle opere di cui al periodo precedente corrispondendo direttamente il dovuto all'impresa appaltatrice incaricata dall'Ente Parco per la realizzazione della Greenway; in questo caso quindi Minerva avrà il solo ed esclusivo obbligo del pagamento delle somme lasciando all'Ente Parco l'intera gestione dei lavori.

Nella stesura del progetto, che dovrà essere concordato nel dettaglio fra le Parti, si dovranno adottare soluzioni che armonizzino il raccordo con i tratti di percorso ciclopedonale a monte e a valle della proprietà Minerva, evitando curve ad angolo retto.

3. Minerva si impegna, inoltre, a sostenere i ragionevoli costi sostenuti dall'Ente Parco per la realizzazione ed apposizione di cartellonistica informativa, presso il percorso ciclopedonale approvato con il presente accordo, avente ad oggetto la storia e le caratteristiche architettoniche dei luoghi.

#### **ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI PUBBLICHE**

1. L'Ente Parco ed il Comune di Casale sul Sile si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, a **A)** accettare la cessione gratuita dei beni immobili come individuati al precedente articolo 1; **B)** a rilasciare i titoli abilitativi di competenza, acquisendo ogni assenso necessario di altre amministrazioni; **C)** nel caso di cui alla lettera B del comma 2 del precedente articolo 1, ad eseguire la progettazione, i lavori e quant'altro necessario per la realizzazione del percorso secondo il progetto concordato ricevendo da Minerva il solo pagamento dei costi sostenuti.

2. L'Ente Parco ed il Comune di Casale sul Sile a seguito del collaudo delle opere previste dal punto precedente, si impegnano a non realizzare nessun altro tratto di pista ciclopedonale sulla proprietà Minerva relativa a Villa Gabbianelli.

#### **ARTICOLO 3 – TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

3. Minerva si impegna:



- a) a stipulare o far stipulare gli atti di cessione di cui all'art. 1, comma 1, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- b) nel caso in cui Minerva esegua l'obbligazione di cui al punto A del secondo comma dell'articolo 1 che precede, a consegnare le opere eseguite, ai fini del collaudo, previa comunicazione di fine lavori al Comune di Casale sul Sile entro il termine di giorni 90 – lavorativi salvo interruzioni per motivi climatici e/o metereologici- dalla trasmissione a Minerva, da parte del Comune di Casale sul Sile, dei titoli abilitativi o comunque di comunicazione di abilitazione all'esecuzione delle opere, inclusa l'autorizzazione paesaggistica.

Le Parti valuteranno la gestione dei tempi secondo i criteri della buona fede e riconoscono che eventuali modifiche del tracciato rispetto a quanto descritto all'Allegato sub A) potrebbero, in un verso o nell'altro, riflettersi nei tempi sopra indicati.

#### **ARTICOLO 4 – COLLAUDO**

1. Nel caso in cui Minerva esegua l'obbligazione di cui al punto A del secondo comma dell'articolo 1 che precede, ad ultimazione delle opere di cui al precedente art. 1, co. 2, la parte privata le sottoporrà a collaudo. Per tale collaudo, di competenza dell'Ente Parco, quest'ultimo si avvarrà dei propri uffici o di liberi professionisti, fermo restando che le spese del collaudo saranno tutte a carico della parte privata, la quale vi provvederà direttamente a favore dei tecnici incaricati dall'Ente, ai correnti costi di mercato.
2. La parte privata si impegna, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere secondo le risultanze del collaudo, entro un termine stabilito dal collaudatore. Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza da parte della parte privata, l'Ente Parco provvederà d'ufficio con spese a carico della medesima parte privata ed utilizzando a tal fine la cauzione di cui al successivo articolo 5.
3. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo la controversia sarà definita da un Collegio di tre arbitri nominati rispettivamente il primo dalla parte privata, il secondo dall'Ente Parco ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

#### **ARTICOLO 5 – GARANZIE**

1. A garanzia degli impegni in questa sede assunti, Minerva consegna all'Ente Parco polizza assicurativa di primaria compagnia assicurativa a prima richiesta come da norma sui contratti pubblici per il massimale di euro 250.000,00. La polizza, il cui originale è allegato all'esemplare detenuto dall'Ente Parco, garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico di Minerva in base al presente atto.
2. A seguito dell'acquisto definitivo delle aree di cui all'art. 1, comma 1, del presente atto, il massimale coperto si intenderà automaticamente ridotto in misura pari a quella del corrispettivo corrisposto da Minerva per far pervenire le aree stesse nella proprietà dell'Ente Parco maggiorato del 15% per i costi di frazionamento, notarili e di eventuali imposte. Il residuo massimale verrà svincolato mediante riconsegna dell'originale della polizza, da effettuarsi entro 15 giorni dalla firma del collaudo.

**ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Tutte le parti di questo accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione dell'intervento oggetto dell'accordo stesso, in linea con i suoi criteri informativi.
2. La parte privata potrà trasferire in qualsiasi momento, totalmente o anche parzialmente, diritti, obblighi ed oneri derivanti dal presente accordo unitamente alle proprietà totali o anche parziali, delle aree interessate, comunicando l'avvenuto trasferimento all'Ente Parco ed in ogni caso rimanendo solidalmente responsabile dell'adempimento di quanto previsto dal presente accordo sinché le garanzie di cui al precedente art. 5 non siano state sostituite da altre idonee ed analoghe garanzie fornite dal successore.
3. Le spese tutte, tasse ed imposte connesse e conseguenti al presente accordo ed ai successivi atti definitivi di cessione, ivi comprese – a titolo esemplificativo – le spese notarili, tecniche di accatastamento, di trascrizione *et cetera* sono poste ad integrale carico della parte privata.
4. Nel caso in cui Minerva esegua l'obbligazione di cui al punto A del secondo comma dell'articolo 1 che precede, in caso di impugnazione di titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione dell'opera oggetto del presente accordo, l'Ente Parco e/o il Comune di Casale sul Sile dovranno dare notizia della impugnazione a Minerva entro giorni 10 dalla notificazione del ricorso e le parti avranno la facoltà di recedere dal presente accordo con comunicazione da far pervenire entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione per le amministrazioni sottoscritte ed entro 15 giorni dalla notizia fornita dall'Ente Parco, per quanto riguarda Minerva.
5. Minerva prende atto che l'Ente Parco potrà realizzare l'attracco per il passo di barche previsto dal progetto nell'area che verrà acquisita dall'Ente per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1.
6. Con la completa esecuzione del presente accordo, e in particolare a seguito dell'adempimento degli oneri di cui al precedente art. 2 e dell'intervenuto collaudo delle opere di cui all'art. 5, Minerva si impegna altresì a rinunciare al ricorso pendente presso il T.A.R. Veneto sub R.G. n. 299/2013.
7. In caso di diniego di rilascio, da parte di Comune, Ente Parco, Provincia o di altra competente autorità, dei titoli autorizzativi necessari alla realizzazione delle opere previste ed approvate con il presente atto, l'accordo decadrà interamente, con restituzione a Minerva delle garanzie prestate e retrocessione a Minerva della proprietà dell'area che sia stata frattanto ceduta all'Ente Parco e liberazione delle parti sottoscritte dagli obblighi assunti in forza del presente atto.

Treviso, 2 ottobre 2013

Per il Parco del Sile

Per il Comune di Casale

Per la Provincia di Treviso

Per il Comune di Roncade



Per il Comune di Silea

Per il Comune di Treviso

Per Minerva S.S.

Visto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Nicola Torresan



IL SEGRETARIO  
dr. Diego Lonardoni




Publicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Treviso a decorrere dal ..... e presso la sede dell'Ente Parco a decorrere dal .....




IL SEGRETARIO  
dr. Diego Lonardoni




- La presente deliberazione è atto non soggetto a controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53
- La presente deliberazione è atto sottoposto al controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53 e viene inviata alla Giunta Regionale in data .....



IL SEGRETARIO  
dr. Diego Lonardoni



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data .....



IL SEGRETARIO  
dr. Diego Lonardoni

